

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

E

IL COMANDO REGIONALE BASILICATA DELLA GUARDIA DI FINANZA

per l'esecuzione di accertamenti sanitari per l'idoneità di militari

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM, C.F. e P.IVA 01178540777, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Matera alla Via Montescaglioso snc,

E

Il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, C.F. 96078100763, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Comando, in Potenza alla Via della Meccanica n. 2;

PREMESSO che

- con nota prot. 56007 del 4/8/2021 il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha chiesto all'Azienda di stipulare una convenzione di durata biennale per l'effettuazione di prestazioni sanitarie previste dalla circolare n. 186000 del 26/5/1995 per l'idoneità dei militari ATPI oltre il 45° anno, necessarie ad accertare l'idoneità al mantenimento della mansione specialistica;
- l'Azienda, in accoglimento della suddetta richiesta, ha stipulato la convenzione secondo lo schema approvato con deliberazione n. 579 del 7/9/2021 fissando la scadenza al 31/12/2023;
- su richiesta del Comando Regionale della Guardia di Finanza, la convenzione è stata rinnovata per altri due anni, fino al 31/12/2025, alle stesse condizioni, con deliberazione aziendale n. 35 del 15/1/2024;
- con nota prot. 92301 del 5/12/2025, acquisita al prot. 57741 del 9/12/2025, il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha chiesto ulteriore rinnovo della convenzione per il periodo corrente dall'1/1/2026 fino al 31/12/2027;
- in un ottica di collaborazione interistituzionale, l'Azienda ha ritenuto opportuno aderire all'ulteriore richiesta di rinnovo formulata dal Comando Regionale della Guardia di Finanza;
- ai fini del rinnovo per gli anni 2026-2027, le parti hanno concordemente definito un nuovo schema di convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera assicura le prestazioni sanitarie richieste dal Comando Regionale della Guardia di Finanza da effettuarsi presso il PO di Matera o di Policoro.

ART. 2

Le attività oggetto delle presente convenzione saranno concordate tra il Comando Regionale della Guardia di Finanza e il referente della Direzione Medica dell'Ospedale per Acuti (PO di Matera e di Policoro).

ART. 3

Il Comando Regionale della Guardia di Finanza, per le prestazioni di che trattasi, si impegna a corrispondere all'Azienda il relativo costo previsto dal vigente Tariffario Regionale.

A tal fine, il Comando Regionale della Guardia di Finanza, ad avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste, dovrà provvedere agli adempimenti propedeutici alla fatturazione elettronica da parte dell'Azienda (ovvero, all'attestazione del servizio ricevuto mediante comunicazione scritta all'UOC Economico-Finanziaria dell'ASM).

ART. 4

Tutti i dati forniti ai fini dell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 5

La presente convenzione avrà validità di anni due a decorrere dall'1/1/2026 fino al 31/12/2027. Alla scadenza, la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata dalle parti, previa adozione degli atti formali necessari e con le eventuali modifiche ritenute opportune. In qualsiasi momento le parti potranno recedere dalla convenzione, previo preavviso di trenta giorni a far data dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo pec.

ART. 6

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta.

ART. 7

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere, relativamente all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, non definibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Matera.

ART. 8

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del D.P.R. 30/12/1982 n. 955 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, tariffe-parte II, con oneri a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Legale Rappresentante ASM

Il Legale Rappresentante Comando Regionale Basilicata Guardia di Finanza
